

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere -
Reiterata mancata partecipazione a riunioni ex art. 47-quater
dell'O.G. - Inosservanza delle norme regolamentari o delle
disposizioni sul servizio giudiziario ex art. 2, comma 1, lett. n),
del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Condizioni.

La reiterata mancata partecipazione del magistrato alle riunioni
indette dal Presidente del tribunale ex art. 47-quater Ord. Giud. non
integra ex se l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1,
lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006 - il quale richiede che
l'inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul
servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici sia
"reiterata" ovvero "grave" - poiché è necessario vagliare
l'offensività della condotta, verificando in concreto i doveri
specificamente disattesi, le ragioni della colpevole violazione o
l'effettivo prodursi di conseguenze negative in ragione della suddetta
mancata partecipazione (tra le quali lo scostamento dalle
determinazioni assunte all'esito delle citate riunioni).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8151 del 21/03/2023 (Rv.
667325 - 01)

Corte

Cassazione

8151

2023